REGOLAMENTO (CEE) N. 3746/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 15 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (-), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ('), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/ 90 (1), i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 (6), stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 15 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento greco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 15 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

- Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 7 gennaio 1993.
- Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1º aprile 1993.
- Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento greco:

YDAGEP, Ministero dell'agricoltura Direzione mercato interno Via Acharnon, 241 GR-10446 Atene

(telex: 221735 YDAG GR).

Articolo 3

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione Rav MAC SHARRY Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (') GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

^(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (*) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

^(*) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.